

stere nella sua proposta, precisamente come in cosa la quale debba piuttosto giovare che nuocere al Governo del Re.

BROGLIO, *ministro per la pubblica istruzione*. In conseguenza delle spiegazioni date dall'onorevole relatore cessa l'opposizione che il Ministero faceva a questa parte dell'articolo. Soltanto converrebbe spiegare meglio le parole: « I militari e funzionari, ecc., potranno venire confermati in attività di servizio, » perchè questa locuzione è alquanto ambigua, e nasce il dubbio che quelle parole vogliano significare trovarsi quegli individui in condizione tale da dover essere confermati, cioè non ostare nulla a che siano *ipso iure* confermati.

L'onorevole relatore ha dichiarato che questo non era il senso attribuito dalla Commissione a quelle parole; allora mi parrebbe conveniente che si aggiungessero queste parole: « potranno dal Governo stesso venire confermati in attività di servizio; » allora diventa chiaro essere una facoltà, come intende la Commissione, data al Governo, ma non è un diritto che voglia conferire a chicchessia.

BARGONI, *relatore*. Io non ho difficoltà di accettare; ma siccome credo che il conferire o il riconoscere gradi, il mantenere o licenziare impiegati sono tutte cose che entrano nelle attribuzioni del potere esecutivo, così in massima parrebbe inutile di specificarlo.

Se però si crede, ad evitare dubbi di interpretazione, di spiegare meglio il concetto e di esprimere che gli individui di cui si tratta potranno essere nel loro servizio confermati dal Governo, siccome questo è appunto pensiero della Commissione, così essa non si oppone.

BEMBO. Rinuncio alla parola in seguito a queste spiegazioni.

SANGUINETTI. Mi pare che la redazione proposta dall'onorevole signor ministro ed accettata dalla Commissione non chiarisca bene il concetto del Ministero.

Parmi che, secondo tale redazione, la legge considererebbe come in attività di servizio tutti coloro che secondo questa legge possono far valere diritti a grado e pensione. Invece quale sarebbe il concetto del Ministero? Sarebbe quello di non considerare le anzidette persone come impiegati in attività, ma solamente come aventi diritto a grado e pensione, lasciando però facoltà al Governo di poterli chiamare in attività, facoltà questa che non è data dalle leggi vigenti.

Ora l'emendamento non esprime tale concetto...

Alcune voci. Ma no!

SANGUINETTI...perciò io dico di tenere altra locuzione; prendiamo una locuzione più chiara. Se si trattasse d'impiegati civili sappiamo che generalmente il ministro ha facoltà di nominare chi le piace; trattandosi di militari sappiamo che il ministro non può nominare chi gli piaccia al grado di ufficiale nell'esercito e nella marina; sappiamo che quando uno è,

per esempio, collocato a riposo non può essere dal ministro richiamato in attività di servizio se non in tempo di guerra. Ora, che cosa vuole qui la Commissione? La Commissione vuole che, eccezionalmente per coloro che hanno diritto ai favori stabiliti da questa legge, il Ministero abbia quella facoltà. Secondo il concetto della legge costoro avrebbero diritto alla pensione e ad essere collocati a riposo; questo nasce dacchè si dà il diritto al grado, all'impiego ed alla pensione a questo inerente, ma non si vuol dare diritto all'attività di servizio. Quindi a me pare che emendandosi così: *potranno essere chiamati in attività di servizio*, la cosa verrebbe più chiara, e questa dizione corrisponderebbe alla formola generalmente usata nella giurisprudenza militare, ed allora ogni ambiguità sarebbe tolta.

PRESIDENTE. Mandi qua il suo emendamento.

SANGUINETTI. Sarebbe così: « potranno venire chiamati in attività di servizio. »

PRESIDENTE. Invece di *confermati*?

SANGUINETTI. Sì.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta questa modificazione?

BIBOTTY, *ministro per la marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo con questa modificazione, che è pure accettata dal Ministero:

« Art. 11 (ora 10). I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa legge, che ebbero dal Governo italiano una destinazione di servizio ed un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, potranno venire chiamati in attività di servizio, restando ferma l'applicazione dell'articolo 1 ed ogni vantaggio inerente alla presente legge.

« Essi non percepiranno lo stipendio dovuto al loro grado od impiego, e, nei casi degli articoli 2 e 4, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o ripristinata, se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia eguale o maggiore.

« Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno. »

BROGLIO, *ministro per l'istruzione pubblica e reggente il Ministero di agricoltura e commercio*. Questo non sta più. Dicendosi *maggiore* invece di *minore*...

PRESIDENTE. Intende la Commissione di mantenere ancora il penultimo alinea?

PLUTINO AGOSTINO. Sia rinviato l'articolo alla Commissione per essere studiato.

PRESIDENTE. Si voterà l'articolo, salvo alla Commissione di compilarlo in guisa che non ci sia controsenso. Ciò si è fatto tante volte; anzi questa facoltà di redazione è riservata alla Commissione dal regolamento.

Proseguo:

« Lo stipendio o la pensione saranno pagati per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e quella dello stipendio o della pensione non superino la mi-